

**IL LIMITE ALL'IMPORTO REVOCABILE DI CUI ALL'ART. 70, COMMA 3,
LEGGE FALLIMENTARE: SPUNTI PER UNA PARTICOLARE IPOTESI
APPLICATIVA**

DANTE LANFREDI

La riforma ha riscritto le regole per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare.

In particolare, per la revoca delle rimesse in conto corrente bancario, sono da ritenersi eliminati i riferimenti agli ormai consolidati concetti di conto scoperto, di affidamento, di saldo disponibile e introdotti i principi di durevolezza e di consistenza dei pagamenti.

La revoca ora può interessare solo le operazioni compiute nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

I contributi interpretativi forniti dalla dottrina hanno cercato di dare significato ai due aggettivi riferendoli alle singole operazioni in rapporto alle dimensioni ed alla durata del rapporto.

L'intervento legislativo ha tuttavia lasciato immutata la pregiudiziale sulla quale fondare l'azione prevista dal secondo comma dell'art. 67 L.F.: la conoscenza dello stato di insolvenza con prova a carico della curatela.

Trascurando, in questa sede, la problematica connessa alla natura della rimessa per qualificarla durevole e consistente, l'importo da richiedere in sostituzione si determina quale somma di singole operazioni avvenute nel semestre che precede il fallimento.

Il totale determinato dal calcolo non deve tuttavia superare il limite introdotto dal terzo comma dell'art. 70 legge fall., ossia la differenza tra:

- (a) l'ammontare massimo del credito (pretese) raggiunto nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza;
- (b) l'ammontare residuo alla data in cui si è aperto il concorso.

L'art. 70 legge fall., nel quale è inserito, forse con poca proprietà, un limite che nulla ha a che vedere con gli "effetti della revocazione", sembra porsi come una norma generale ed autonoma, non richiamata da altri articoli, che interessa tutto l'impianto revocatorio e che forse potrebbe non risentire

degli effetti del vincolo temporale semestrale previsto dal secondo comma dell'art. 67 legge fall.

Va peraltro detto che lo stato di insolvenza può certamente esistere anche prima del semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, può essere anche conosciuto e conclamato, ma il creditore non ritenere di suo interesse giungere alla proclamazione formale della crisi dell'impresa.

In questo caso, il dissesto resta latente per tutto il periodo in cui il soggetto, che ne ha diritto, non valuterà di voler provocare la sua enunciazione (fallimento, concordato, ristrutturazione o composizione che sia).

Se quindi si segue l'ipotesi che propongo come spunto per un dibattito e cioè quella dell'autonomia dell'art. 70 legge fall. dal vincolo dei sei mesi posto dall'art. 67 per la revocabilità delle rimesse in conto corrente, ne discende una conseguenza di un certo rilievo.

Avendo riguardo alla determinazione della differenza prevista dall'art. 70 legge fall., se, infatti, è certo il sottraendo per l'oggettività della sua collocazione nel tempo (*all'apertura del dissesto*) e l'importo (*residuo delle pretese*), non altrettanto può dirsi del minuendo (il massimo delle pretese) in quanto tale dato dipende dal giorno rispetto al quale è determinato (*nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza*).

Il momento della conoscenza del terzo, in questo caso, potrebbe quindi configurarsi come un dato mobile, che può cadere nel semestre di cui all'art. 67, comma 2, legge fall., anticipare il semestre, od anche non esistere affatto.

Il curatore dovrà quindi darsi carico di provare sia la data di insorgenza della insolvenza sia il momento in cui essa viene a conoscenza del terzo.

La circostanza non è di poco momento poiché ampliando la forcella i cui estremi sono, da una parte, l'ammontare massimo delle pretese e dall'altra, il residuo delle pretese alla apertura del concorso, ne risulta elevata la probabilità che sia aumentato l'importo massimo da chiedere in revoca.

L'esempio riportato nella tabella che segue ne evidenzia gli effetti:

DATA	OPERAZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1-gen-08	SALDO DI APERTURA	-300.000		-300.000
10-gen-08	PRELEVAMENTO	-80.000		-380.000
18-gen-08	VERSAMENTO		80.000	-300.000
31-gen-08	VERSAMENTO		20.000	-280.000
4-feb-08	PRELEVAMENTO	-195.000		-475.000
15-feb-08	PRELEVAMENTO	-115.000		-590.000
20-feb-08	VERSAMENTO		188.000	-402.000
27-feb-08	VERSAMENTO		190.000	-212.000
3-mar-08	PRELEVAMENTO	-15.000		-227.000
14-mar-08	VERSAMENTO		20.000	-207.000
20-mar-08	VERSAMENTO		50.000	-157.000
4-apr-08	PRELEVAMENTO	-62.000		-219.000
10-apr-08	PRELEVAMENTO	-45.000		-264.000
24-apr-08	PRELEVAMENTO	-10.000		-274.000
2-mag-08	VERSAMENTO		30.000	-244.000
15-mag-08	VERSAMENTO		25.000	-219.000
28-mag-08	VERSAMENTO		45.000	-174.000
3-giu-08	PRELEVAMENTO	-5.000		-179.000
13-giu-08	VERSAMENTO		50.000	-129.000
20-giu-08	VERSAMENTO		70.000	-59.000
25-giu-08	PRELEVAMENTO	-55.000		-114.000
2-lug-08	PRELEVAMENTO	-75.000		-189.000
10-lug-08	VERSAMENTO		85.000	-104.000
25-lug-08	VERSAMENTO		40.000	-64.000
1-ago-08	PRELEVAMENTO	-65.000		-129.000
12-ago-08	VERSAMENTO		50.000	-79.000
18-ago-08	PRELEVAMENTO	-20.000		-99.000
25-ago-08	VERSAMENTO		40.000	-59.000
2-set-08	PRELEVAMENTO	-50.000		-109.000
3-set-08	PRELEVAMENTO	-40.000		-149.000
15-set-08	VERSAMENTO		80.000	-69.000
19-set-08	PRELEVAMENTO	-65.000		-134.000
25-set-08	VERSAMENTO		70.000	-64.000
TOTALI		-1.197.000	1.133.000	-64.000
SOMMA RIMESSE REVOCABILI			585.000	

Ipotizzando che la sentenza di fallimento sia stata depositata il giorno 26 settembre 2008 (*semestre anteriore 26 marzo – 25 settembre 2008*) e che la curatela fosse in grado di provare:

- che tutte le rimesse del periodo erano consistenti e durevoli;
- che lo stato di insolvenza già esisteva dal mese di dicembre 2007;
- che la crisi era nota ai terzi dal mese di gennaio 2008;

a fronte di un totale revocabile di rimesse per €585.000 si realizzerebbero le seguenti due situazioni:

IPOTESI A – CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DA INDIVIDUARE NEL SEMESTRE:

Somma rimesse durevoli e consistenti revocabili	€	<u>585.000</u>
Ammontare massimo raggiunto dalle pretese	€	274.000
Ammontare delle pretese alla data del concorso	€	<u>64.000</u>
Importo massimo che il terzo deve restituire	€	<u>210.000</u>

IPOTESI B – CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DA INDIVIDUARE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ DAL MOMENTO DELLA SUA EFFETTIVA ESISTENZA (oltre il semestre):

Somma rimesse durevoli e consistenti revocabili	€	<u>585.000</u>
Ammontare massimo raggiunto dalle pretese	€	590.000
Ammontare delle pretese alla data del concorso	€	<u>64.000</u>
Importo massimo che il terzo deve restituire	€	<u>526.000</u>